

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 28 agosto 2010

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 2009, n. 42.

Interventi a sostegno della spesa delle famiglie svantaggiate per favorire il percorso educativo degli studenti delle scuole statali, regionali e paritarie. Pag. 3

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 2009, n. 43.

Disposizioni in materia di sostegno economico alle famiglie mediante concorso alle spese per il riscaldamento domestico. Pag. 3

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 2009, n. 44.

Istituzione del gruppo europeo di cooperazione territoriale Euroregione Alpi Mediterraneo-Eurorégion Alpes Méditerranée (GECT ALPMED). Pag. 5

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 ottobre 2009, n. 0280/Pres.

Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 5, commi da 49 a 52 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12, per la realizzazione di convegni e seminari di informazione finalizzati alla divulgazione del Protocollo VEA nonché alla divulgazione di studi e pubblicazioni concernenti la tutela dell'ambiente. Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 ottobre 2009, n. 0284/Pres.

Regolamento di esecuzione dell'art. 10, comma 54, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), concernente finanziamenti alle Ater per la realizzazione di interventi pilota di edilizia sostenibile pubblica ai sensi della legge regionale 18 agosto 2005, n. 23 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile), relativo alla costruzione di edifici di edilizia residenziale pubblica. Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 ottobre 2009, n. 0285/Pres.

Regolamento di cui all'art. 7-bis, comma 2, della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), concernente i criteri e le modalità del sostegno alle attività di formazione e informazione sulla vita di coppia e familiare nonché sulla valorizzazione sociale della maternità e paternità. Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 ottobre 2009, n. 0286/Pres.

Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo diretto all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai nidi d'infanzia per l'anno scolastico 2008-2009, di cui all'art. 15, commi 2 e 2-bis, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia). Pag. 12



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 ottobre 2009, n. 0287/Pres.

Regolamento di modifica al regolamento per l'attuazione della Carta Famiglia prevista dall'art. 10 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità) emanato con decreto del Presidente della Regione 30 ottobre 2007, n. 347. Pag. 14

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 9 novembre 2009, n. 67.

Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati). Pag. 17

LEGGE REGIONALE 13 novembre 2009, n. 68.

Bilancio di previsione per l'anno 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011. Terza Variazione. Pag. 19

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2009, n. 23.

Disposizioni in materia di formazione sanitaria di primo soccorso degli operatori del trasporto pubblico locale. Pag. 20

LEGGE REGIONALE 20 novembre 2009, n. 24.

Disposizioni per favorire l'uso sociale dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata. Istituzione dell'Agenzia regionale. Pag. 20



REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 2009, n. 42.

Interventi a sostegno della spesa delle famiglie svantaggiate per favorire il percorso educativo degli studenti delle scuole statali, regionali e paritarie.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 50 del 15 dicembre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Borse di studio a favore di studenti in condizioni di svantaggio economico

1. Al fine di concorrere alla realizzazione del diritto allo studio, la Regione autonoma Valle d'Aosta assegna borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione, ad integrazione delle provvidenze di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione) ed in armonia con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, n. 106 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 1, comma 9, della legge 10 marzo 2000, n. 62, concernenti un piano straordinario di finanziamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano per l'assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione).

2. Tali interventi sono destinati agli studenti delle scuole statali, regionali e paritarie nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria di secondo grado e sono realizzati prioritariamente a favore delle famiglie in condizioni di maggiore svantaggio economico.

3. La Giunta regionale fissa annualmente con propria deliberazione i criteri per l'assegnazione delle borse di studio.

4. In caso di soppressione del piano straordinario di finanziamento statale previsto dall'articolo 1, comma 9, della legge n. 62/2000, la Regione assicura, nei limiti delle disponibilità iscritte negli appositi capitoli di bilancio, l'impegno finanziario statale.

Art. 2.

Disposizione transitoria

1. La Regione assicura il finanziamento delle domande finalizzate all'assegnazione delle borse di studio per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, in caso di utile collocazione in graduatoria.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere complessivo a carico del bilancio della Regione, derivante dall'applicazione della presente legge, è determinato in € 330.000 per l'anno 2009, € 200.000 per l'anno 2010, € 240.000 per l'anno 2011 ed € 280.000 a decorrere dall'anno 2012.

2. Con riferimento al bilancio della Regione per l'anno 2009 e per il triennio 2009/2011, l'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa nell'obiettivo programmatico 2.2.4.02 (Istruzione e cultura - Diritto allo studio) ed al finanziamento si provvede:

a) quanto a € 172.700 per l'anno 2009, € 42.700 per l'anno 2010 ed € 82.700 per l'anno 2011 mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti nell'obiettivo programmatico 2.2.4.02 al capitolo 55560 (Spese per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario);

b) quanto ad annui € 26.000 per gli anni 2009, 2010 e 2011 mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti nell'obiettivo programmatico 2.2.4.02 al capitolo 55530 (Provvidenze economiche nell'ambito del diritto allo studio);

c) quanto ad annui € 131.300 complessivi per gli anni 2009, 2010 e 2011 mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti nell'obiettivo programmatico 2.2.4.01 (Istruzione e cultura - Funzionamento scuole) al capitolo 55130 (Trasferimenti per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole e degli organi collegiali), per annui euro 25.000, e al capitolo 55145 (Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste), per annui € 106.300.

3. Con riferimento al bilancio per il triennio 2010/2012, l'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa nell'unità previsionale di base 1.5.4.10 (Interventi per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito della scuola primaria e secondaria) e al finanziamento si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nell'unità previsionale di base 1.16.2.10 (Fondo globale di parte corrente) a valere sull'apposito accantonamento previsto al punto B.1. (Assegnazione di borse di studio a famiglie svantaggiate) del medesimo bilancio.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma 3, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 7 dicembre 2009

ROLLANDIN

09R1012

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 2009, n. 43.

Disposizioni in materia di sostegno economico alle famiglie mediante concorso alle spese per il riscaldamento domestico.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 50 del 15 dicembre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge disciplina le modalità di concessione di contributi annuali, forfetari, a fondo perduto finalizzati a sostenere finanziariamente le famiglie, in ragione dei sovraccosti derivanti dalle condizioni climatiche alpine, mediante concorso alle spese per il riscaldamento domestico.



Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi alle famiglie anagrafiche che risultano residenti nel territorio regionale al 1° gennaio di ogni anno.

2. Ai fini di cui alla presente legge, per la definizione di famiglia anagrafica si prende a riferimento l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente).

3. In ogni caso, i contributi non possono essere concessi a più di una famiglia anagrafica per ciascuna abitazione.

Art. 3.

Criteri per la concessione dei contributi

1. La Giunta regionale stabilisce, sentite le Commissioni consiliari competenti, i criteri per la quantificazione e la graduazione dei contributi previsti dalla presente legge, differenziando l'entità dei medesimi con riferimento al numero dei componenti la famiglia anagrafica, al contesto ambientale ove è ubicata l'abitazione in cui risiedono i soggetti beneficiari e a eventuali parametri di efficienza energetica.

2. La Giunta regionale stabilisce, inoltre, sentite le Commissioni consiliari competenti, ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale, necessario all'attuazione della presente legge.

Art. 4.

Procedimento

1. La concessione dei contributi di cui alla presente legge spetta alla struttura regionale competente in materia di energia, di seguito denominata struttura competente, che verifica la sussistenza dei requisiti e dispone, con provvedimento del dirigente responsabile, la concessione o il diniego dei contributi medesimi.

2. La domanda diretta all'ottenimento dei contributi è presentata una sola volta. I contributi sono erogati di anno in anno, salvo rinuncia del soggetto beneficiario o il venir meno dei requisiti ai quali la presente legge subordina la concessione dei medesimi. I soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare, senza ritardo, alla struttura competente ogni mutamento dei predetti requisiti, anche quando ciò determini la sola riduzione dell'importo dovuto.

3. Per il ricevimento delle domande e per lo svolgimento della relativa istruttoria, la struttura competente può avvalersi, in conformità alla normativa vigente, di soggetti esterni all'Amministrazione regionale.

Art. 5.

Revoca

1. I contributi di cui alla presente legge sono revocati qualora dai controlli effettuati dalla struttura competente, anche a campione, emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese o il mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge e di quelle attuative adottate ai sensi dell'art. 3.

2. In caso di revoca, il contributo percepito è restituito entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione del contributo.

Art. 6.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in € 17.700.000 a decorrere dall'anno 2010.

2. Con riferimento al bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009/2011 l'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di

previsione della spesa negli obiettivi programmatici 2.2.2.15 (Interventi nel settore delle risorse energetiche) e 2.1.6.01 (Consulenze, incarichi e studi) e al finanziamento si provvede:

a) per l'anno 2010 mediante la riduzione degli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009/2011 nei seguenti obiettivi programmatici:

1) 1.3.1 (Funzionamento dei servizi regionali), al capitolo 39090 (Compensazione credito I.V.A. relativa alle attività commerciali della Regione) per € 900.000;

2) 2.1.4.02 (Partecipazioni azionarie e conferimenti), al capitolo 35620 (Spese per la costituzione del fondo di dotazione della Finaosta S.p.A. per gli interventi della gestione speciale) per € 13.000.000 e al capitolo 35625 (Trasferimento ai fondi di rotazione Finaosta) per € 200.000;

3) 2.1.5 (Programmi di informatizzazione di interesse regionale), al capitolo 21881 (Spese per la gestione della distribuzione dei generi contingentati e per i relativi sistemi informatici) per € 710.000;

4) 2.2.2.14 (Interventi nel settore dei trasporti), al capitolo 68095 (Spese per la manutenzione straordinaria del collegamento ferroviario Cogne - Eaux-Froides - Plan-Praz) per € 2.000.000;

5) 2.2.2.15 (Interventi nel settore delle risorse energetiche), al capitolo 33793 (Spese per il funzionamento del centro di osservazione avanzato sulle energie di flusso e sull'energia di rete in ordine all'applicazione della normativa sul rendimento energetico nell'edilizia) per € 440.000;

6) 3.1 (Fondi globali), al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) per € 450.000 a valere sull'accantonamento previsto al punto B.2.1 (Riforma dell'organizzazione turistica regionale) dell'allegato n. 1 al bilancio stesso;

b) per l'anno 2001 mediante l'iscrizione di una maggiore entrata di € 17.700.000 sul capitolo 01405 (Quote fisse di ripartizione sul gettito dell'imposta di fabbricazione sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi per autotrazione di cui all'art. 4 ultimo comma della legge 26 novembre 1981, n. 690) del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009/2011.

3. Con riferimento al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2010/2012 l'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa nelle unità previsionali di base 1.11.7.10 (Interventi per l'attuazione degli strumenti di pianificazione energetico ambientale) e 1.3.1.13 (Consulenze, studi e collaborazioni tecniche) e al finanziamento si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nell'UPB 1.16.2.10 (Fondo globale di parte corrente) a valere sull'apposito accantonamento previsto al punto E.4. (Sostegno economico alle famiglie mediante concorso alle spese per il riscaldamento domestico) dell'allegato 2/A del medesimo bilancio.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

Disposizioni transitorie e finali

1. I contributi di cui alla presente legge sono concessi a partire dall'anno 2010.

2. In sede di prima applicazione, in relazione ai contributi previsti per l'anno 2010, la Giunta regionale tiene conto esclusivamente del criterio relativo al numero dei componenti la famiglia anagrafica di cui all'art. 3, comma 1.

La presente legge sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 7 dicembre 2009

ROLLANDIN

09R1013



LEGGE REGIONALE 7 dicembre 2009, n. 44.

Istituzione del gruppo europeo di cooperazione territoriale Euroregione Alpi Mediterraneo-Eurorégion Alpes Méditerranée (GECT ALPMED).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 51 del 22 dicembre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, unitamente alle Regioni Piemonte, Liguria, Provence-Alpes-Côte d'Azur e Rhône-Alpes, favorisce una strategia congiunta di sviluppo economico e sociale e di promozione comune nei confronti delle istituzioni europee, al fine di rafforzare i legami economici, sociali e culturali tra le rispettive popolazioni.

2. In conformità al regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) e ai principi della normativa statale vigente in materia, la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e le altre Regioni di cui al comma 1 istituiscono uno strumento di cooperazione a livello comunitario, denominato gruppo europeo di cooperazione territoriale Euroregione Alpi Mediterraneo-Eurorégion Alpes Méditerranée (GECT ALPMED), per facilitare la cooperazione dei suoi membri, al fine del rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale.

Art. 2.

Costituzione del GECT ALMED

1. Per le finalità di cui alla presente legge, il Presidente della Regione è autorizzato a stipulare una convenzione e ad approvare il relativo statuto, conformi ai contenuti di cui all'allegato A, con i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, volti, in particolare, a garantire il corretto funzionamento del GECT ALPMED, definendone le funzioni, le competenze e le modalità di funzionamento.

2. Per realizzare i propri obiettivi il GECT ALPMED svolge i seguenti compiti:

- a) promozione, definizione e attuazione di progetti di cooperazione territoriale;
- b) promozione degli interessi dell'Euroregione Alpi Mediterraneo presso gli Stati e le istituzioni europee;
- c) ricerca e gestione di risorse finanziarie disponibili;
- d) adesione ad organismi, associazioni e reti conformi agli obiettivi di cooperazione territoriale del GECT ALPMED;
- e) gestione di programmi operativi nell'ambito della cooperazione territoriale europea;
- f) avvio di ogni altra azione di cooperazione per il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale.

Art. 3.

Natura giuridica e sede

1. Il GECT ALPMED è dotato di personalità giuridica, ha sede sociale in Francia ed è disciplinato dal regolamento (CE) n. 1082/2006 e, in subordine, dalle disposizioni della convenzione e dello statuto e dal diritto francese.

2. Il GECT ALPMED dispone di un ufficio di rappresentanza a Bruxelles.

3. Al fine del funzionamento del GECT ALPMED, le Regioni di cui all'articolo 1, comma 1, partecipano in misura uguale al finanziamento del GECT.

Art. 4.

Convenzione e statuto

1. Il GECT ALPMED è dotato di una convenzione e di uno statuto approvati all'unanimità dai suoi membri.

2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, è autorizzata ad apportare le modificazioni alla convenzione o allo statuto che dovessero rendersi necessarie a conclusione delle procedure statali di approvazione della partecipazione al GECT ALPMED, previste dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1082/2006 e dall'articolo 6 della presente legge, nonché le eventuali successive modificazioni approvate dai membri secondo la procedura di cui al medesimo articolo 4 del regolamento (CE) n. 1082/2006.

Art. 5.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'art. 3 della presente legge è determinato in annui € 50.000 a decorrere dall'anno 2010.

2. Con riferimento al bilancio della Regione per il triennio 2009/2011, l'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa nell'obiettivo programmatico 2.2.2.17 (Programmi cofinanziati) e al finanziamento si provvede mediante l'utilizzo per pari importi degli stanziamenti iscritti nell'obiettivo programmatico 3.1 (Fondi globali), al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti), a valere sull'accantonamento previsto al punto B.2.1 (Riforma dell'organizzazione turistica regionale) dell'allegato n. 1 al bilancio stesso.

3. Con riferimento al bilancio di previsione per il triennio 2010/2012, l'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa nell'unità previsionale di base 1.11.9.12 (Altre spese correnti a sostegno dei programmi comunitari) e al finanziamento si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nell'unità previsionale di base 1.16.2.10 (Fondo globale di parte corrente) a valere sull'apposito accantonamento previsto al punto E.1 (Istituzione del gruppo europeo di cooperazione territoriale - GECT) del medesimo bilancio.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Disposizione finale

1. La conclusione delle procedure statali di approvazione previste dal regolamento (CE) n. 1082/2006 è condizione per la partecipazione della Regione al GECT ALPMED.

Art. 7.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 7 dicembre 2009

ROLLANDIN

(Omissis).

09R1014



REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 ottobre 2009, n. 0280/Pres.

Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 5, commi da 49 a 52 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12, per la realizzazione di convegni e seminari di informazione finalizzati alla divulgazione del Protocollo VEA nonché alla divulgazione di studi e pubblicazioni concernenti la tutela dell'ambiente.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 43 del 28 ottobre 2009)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio di previsione per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007), ed in particolare l'art. 5, commi da 49 a 52, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi a favore delle Province per la realizzazione di convegni e seminari di informazione rivolti a professionisti, ad amministratori, nonché a tecnici degli enti locali e delle imprese artigiane, finalizzati alla divulgazione del «Protocollo regionale per la valutazione della qualità energetica e ambientale di un edificio» denominato Protocollo VEA, di cui all'art. 6 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 23 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile), nonché alla divulgazione di studi e pubblicazioni concernenti la tutela dell'ambiente, e dispone che sono definiti con regolamento le modalità di presentazione delle domande e i criteri di assegnazione dei contributi;

Vista la legge regionale 17 febbraio 2004, n. 4 recante «Riforma dell'ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione Friuli-Venezia Giulia. Modifiche alla legge regionale 1º marzo 1988, n. 7 e alla legge regionale 27 marzo 1996, n. 18. Norme concernenti le gestioni liquidatorie degli enti del Servizio sanitario regionale e il commissario straordinario dell'ERSA»;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 giugno 2006, n. 1348 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'ordinamento degli uffici dell'Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale»;

Visto il testo regolamentare predisposto dal Servizio disciplina lavori pubblici e affari generali presso la Direzione centrale ambiente e lavori pubblici e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 9 ottobre 2009, n. 2240;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 5, commi da 49 a 52 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12, per la realizzazione di convegni e seminari di informazione finalizzati alla divulgazione del Protocollo VEA, nonché alla divulgazione di studi e pubblicazioni concernenti la tutela dell'ambiente», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALL'ART. 5, COMMI DA 49 A 52 DELLA LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2009, N. 12, PER LA REALIZZAZIONE DI CONVEGNI E SEMINARI DI INFORMAZIONE FINALIZZATI ALLA DIVULGAZIONE DEL PROTOCOLLO VEA NONCHÉ ALLA DIVULGAZIONE DI STUDI E PUBBLICAZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DELL'AMBIENTE.

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di presentazione delle domande e i criteri di assegnazione dei contributi di cui all'art. 8, commi dal 49 al 52 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011, ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007), per le seguenti finalità:

a) realizzazione di convegni e seminari di informazione rivolti a professionisti, ad amministratori, nonché a tecnici degli enti locali e delle imprese artigiane, finalizzati alla divulgazione del «Protocollo regionale per la valutazione della qualità energetica e ambientale di un edificio» denominato Protocollo VEA di cui all'art. 6 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 23 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile);

b) divulgazione di studi e pubblicazioni concernenti la tutela dell'ambiente con riferimento alla valutazione della qualità energetica e ambientale degli edifici.

Art. 2.

Beneficiari

1. Sono beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento le Province della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Art. 3.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le voci di spesa sostenute per le finalità di cui alla lettera a) dell'art. 1, anche mediante affidamento a società di servizi operanti nel settore, concernenti:

a) stampa, affissione, distribuzione di inviti, manifesti illustrativi, atti, relazioni, comunicazioni e documenti conclusivi;

b) locazione di locali utilizzati per l'iniziativa, comprese le spese di allestimento e noleggio degli impianti e delle attrezzature;

c) servizi di segreteria organizzativa;

d) servizi di registrazione, di traduzione simultanea ed interpreti;

e) viaggio, vitto e soggiorno dei relatori;

f) corrispettivo dovuto alla società di servizi.

2. Sono ammissibili a contributo le voci di spesa sostenute per le finalità di cui alla lettera b) dell'articolo 1, operanti nel settore, concernenti:

a) stampa e rilegatura dell'elaborato;

b) pubblicità dell'elaborato attraverso i mezzi di comunicazione di massa, nel limite del 20 per cento della spesa complessivamente ammessa a contributo per l'iniziativa;

c) pubblicazione dell'elaborato su riviste specializzate, in volumi monografici o collettanei, tramite canali informativi multimediali.

3. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dopo la presentazione della domanda al netto di eventuali altri contributi pubblici o privati.

4. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile a contributo solo se sostenuta e non recuperabile da parte della Provincia richiedente.



Art. 4.

Presentazione della domanda

1. La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante della Provincia o da soggetto autorizzato a norma di legge o di statuto, è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, di seguito Direzione, entro il termine perentorio del 31 marzo di ogni anno.

2. La domanda è presentata mediante invio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano all'Ufficio protocollo della Direzione.

3. Nel caso di spedizione fa fede la data del timbro postale. Nel caso di consegna a mano fa fede la data del timbro di accettazione apposto dall'Ufficio protocollo della Direzione.

4. La domanda è corredata dalla seguente documentazione a pena di inammissibilità:

a) relazione illustrativa dell'iniziativa proposta;

b) preventivo analitico di spesa dell'iniziativa comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA);

c) dichiarazione attestante l'eventuale coesistenza di altri contributi pubblici o privati per la realizzazione dell'iniziativa;

d) dichiarazione attestante che l'IVA costituisce o non costituisce un costo per la Provincia;

5. Ciascuna Provincia può presentare una sola domanda per esercizio finanziario, per una sola delle finalità di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1.

Art. 5.

Criteri di valutazione delle domande

1. Le domande sono valutate mediante l'attribuzione di un punteggio derivante dall'applicazione dei seguenti criteri:

a) rilevanza dell'iniziativa per l'Amministrazione regionale valutata in relazione agli effetti positivi sul territorio di competenza della Provincia che promuove l'iniziativa: 10 punti;

b) funzionalità dell'iniziativa con le politiche regionali previste dai principali strumenti di programmazione e di pianificazione regionale: 10 punti;

c) tempistica di realizzazione dell'iniziativa:

1) 50 punti in caso di realizzazione entro trenta giorni dalla concessione del contributo;

2) 20 punti in caso di realizzazione entro sessanta giorni dalla concessione del contributo;

3) 10 punti in caso di realizzazione entro centoventi giorni dalla concessione del contributo;

4) 5 punti in caso di realizzazione entro centottanta giorni dalla concessione del contributo;

d) giornate di seminario: 10 punti per ogni giornata superiore alla prima.

Art. 6.

Assegnazione dei contributi

1. I contributi sono assegnati con il procedimento valutativo a graduatoria di cui all'art. 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) nella misura del 100 per cento del costo ammissibile, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge.

2. La graduatoria delle domande di contributo è formata in applicazione dei criteri e dei relativi punteggi di cui all'art. 5.

3. Nel caso di parità di posizione nella graduatoria, è applicato il criterio dell'ordine cronologico di presentazione delle domande di contributo.

4. La graduatoria ha validità sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

5. La domanda ammissibile a contributo ma non totalmente finanziabile a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria, è accolta a condizione che la Provincia richiedente presenti, entro il termine assegnato dal responsabile del procedimento una dichiarazione di accettazione del

contributo nella misura ridotta e di assunzione della spesa eccedente tale contributo, a carico del bilancio della Provincia medesima.

Art. 7.

Concessione ed erogazione dei contributi

1. Il contributo è concesso ed erogato a fronte del costo complessivo dell'iniziativa e non per le singole voci di spesa del preventivo di cui all'art. 4, comma 4, lettera b).

2. Il provvedimento di concessione ed erogazione del contributo fissa i termini per l'esecuzione dell'attività finanziata e per la presentazione della rendicontazione della spesa, in misura non superiore a dodici mesi dalla data del provvedimento di concessione ed erogazione.

Art. 8.

Rendicontazione della spesa

1. La Provincia beneficiaria presenta alla Direzione la documentazione di rendicontazione della spesa, ai sensi dell'art. 42 della legge regionale n. 7/2000.

2. Il termine di presentazione della documentazione di rendicontazione della spesa può essere prorogato dalla Direzione su motivata istanza della Provincia beneficiaria.

3. Qualora la spesa complessiva ritenuta definitivamente ammissibile a contributo sia inferiore a quella inizialmente ammessa, il contributo è rideterminato, ai sensi dell'art. 7, nella misura corrispondente alla spesa complessiva ritenuta definitivamente ammissibile, al netto di eventuali altri contributi pubblici o privati.

Art. 9.

Revoca del contributo

1. Il contributo è revocato nel caso in cui non siano rispettati i termini previsti dal decreto di concessione ed erogazione e il termine eventualmente prorogato ai sensi dell'art. 8, comma 2.

Art. 10.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, per l'anno 2009, le domande di contributo sono presentate entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 11.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge regionale n. 7/2000.

Art. 12.

Rinvio dinamico

1. Il rinvio a leggi contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, Il Presidente: TONDO

09R0875



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 ottobre 2009, n. 0284/Pres.

Regolamento di esecuzione dell'art. 10, comma 54, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), concernente finanziamenti alle Ater per la realizzazione di interventi pilota di edilizia sostenibile pubblica ai sensi della legge regionale 18 agosto 2005, n. 23 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile), relativo alla costruzione di edifici di edilizia residenziale pubblica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 43 del 28 ottobre 2009)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 10, comma 53 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009) come modificato dall'art. 11, comma 28 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007) che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere un finanziamento in favore delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), per la realizzazione di interventi pilota di edilizia sostenibile pubblica ai sensi della legge regionale 18 agosto 2005, n. 23 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile), relativi alla costruzione di un edificio di edilizia residenziale pubblica;

Visto il comma 54 dell'art. 10 della legge regionale n. 17/2008 il quale dispone che vengano definiti con regolamento le modalità di presentazione delle domande di assegnazione del finanziamento da parte delle ATER, nonché i criteri di assegnazione del finanziamento da parte della Giunta regionale;

Visto il comma 55 dell'art. 10 della legge regionale n. 17/2008 come modificato dall'art. 11, comma 29 della legge regionale n. 12/2009, il quale dispone che le domande di assegnazione del finanziamento siano presentate alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 54;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 9 ottobre 2009, n. 2241;

Decreta:

1. È emanato, per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate il «Regolamento di esecuzione dell'art. 10, comma 54, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), concernente finanziamenti alle ATER per la realizzazione di interventi pilota di edilizia sostenibile pubblica ai sensi della legge regionale 18 agosto 2005, n. 23 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile), relativo alla costruzione di edifici di edilizia residenziale pubblica», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELL'ART. 10, COMMA 54, DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2008, N. 17 (LEGGE FINANZIARIA 2009), CONCERNENTE FINANZIAMENTI ALLE ATER PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PILOTA DI EDILIZIA SOSTENIBILE PUBBLICA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 18 AGOSTO 2005, N. 23 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA SOSTENIBILE), RELATIVO ALLA COSTRUZIONE DI EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento definisce le modalità di presentazione delle domande di cui all'art. 10, comma 55, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009) ed i criteri di assegnazione di finanziamenti per la realizzazione di interventi pilota di edilizia sostenibile pubblica ai sensi della legge regionale 18 agosto 2005, n. 23 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile) relativi alla costruzione di edifici di edilizia residenziale pubblica, di cui all'art. 10, comma 53, della legge regionale n. 17/2008.

Art. 2.

Beneficiari

1. I finanziamenti di cui all'art. 1 sono concessi a favore delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, di seguito denominate ATER, della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Art. 3.

Utilizzo dei finanziamenti

1. Gli alloggi realizzati con i finanziamenti di cui all'art. 1 sono destinati alla locazione per un periodo non inferiore a dieci anni a favore dei soggetti in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti per l'accesso agli alloggi di edilizia convenzionata ai sensi della normativa regionale vigente.

2. Il canone mensile di locazione è determinato dall'ATER in misura non superiore ad € 5,5 al metro quadrato di superficie utile netta dell'alloggio.

3. Il canone di locazione è aggiornato, con frequenza non inferiore al biennio, in misura non superiore alla variazione dell'indice ufficiale ISTAT dei costi di costruzione intervenuta dopo la stipula del contratto di locazione.

4. In caso di compartecipazione al progetto da parte del Comune sul cui territorio sono realizzati gli alloggi, il canone di locazione, determinato ai sensi dei commi 2 e 3, è ridotto in proporzione alla quota percentuale di compartecipazione.

Art. 4.

Studio di fattibilità e progettazione

1. Lo studio di fattibilità ed il progetto sono predisposti in applicazione dei criteri tecnico-progettuali di edilizia sostenibile indicati dal Protocollo regionale di valutazione della qualità energetica e ambientale di un edificio, di seguito denominato Protocollo VEA, di cui all'art. 6 della legge regionale n. 23/2005.

2. La progettazione, le tecnologie e le tecniche proposte dovranno contenere indicazioni e dispositivi che conferiscano contenuti migliorativi in termini di sostenibilità energetico-ambientale con riferimento ai seguenti aspetti:

- a) materiali utilizzati di origine naturale;
- b) gestione, risparmio e recupero delle risorse idriche;
- c) impianti di riscaldamento e raffrescamento per il miglioramento della qualità degli ambienti interni;
- d) impianti di produzione e distribuzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili;
- e) sistemi di risparmio energetico;



f) sistemi di monitoraggio e controllo, rilevazione ed organizzazione dei dati di gestione dell'edificio;

g) predisposizione di bilancio energetico-ambientale dell'edificio con riferimento al ciclo di vita di materiali, degli impianti e della struttura (LCA).

Art. 5.

Presentazione delle domande

1. Ciascuna ATER può presentare una sola domanda, la quale può avere ad oggetto la proposta di un intervento pilota.

2. La domanda di assegnazione del finanziamento, è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, di seguito denominata «Struttura competente», entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ATER, è presentata in plico chiuso recante la dicitura «Proposta di realizzazione di un intervento pilota di edilizia sostenibile pubblica - anno 2009», mediante invio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna a mano all'Ufficio protocollo della Struttura competente.

4. Nel caso di spedizione fa fede la data del timbro postale. Nel caso di consegna a mano fa fede la data del timbro di accettazione dell'Ufficio protocollo della Struttura competente.

5. La domanda è corredata da uno studio di fattibilità in cui sono evidenziati i risultati attesi di sostenibilità dell'intervento proposto che, in ogni caso, devono garantire il raggiungimento almeno della classe energetico-ambientale di tipo B1 con riferimento al Protocollo VEA.

Art. 6.

Istruttoria delle domande

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la valutazione della domanda.

2. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'ATER interessata, indicandone le cause ed assegnando un termine di quindici giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

3. Decorso inutilmente il termine di quindici giorni di cui al comma 2, la domanda è rigettata.

4. Il responsabile del procedimento comunica all'ATER interessata il rigetto della domanda.

Art. 7.

Ammissibilità al finanziamento

1. È ammissibile a finanziamento un solo intervento pilota per ciascuna ATER, il cui studio di fattibilità è predisposto ai sensi dell'art. 4.

2. Il finanziamento in conto capitale è assegnato con le seguenti modalità:

a) nel caso in cui sia ammesso a finanziamento un solo intervento, è assegnato un importo massimo di 3.208.950,00 euro e, comunque, non superiore all'ottanta per cento della spesa risultante dal quadro economico dell'opera;

b) nel caso in cui siano ammessi a finanziamento più interventi, viene formulata una graduatoria sulla base del punteggio totale attribuito a ciascun intervento in applicazione dei criteri di cui all'art. 8; in tale ipotesi i primi due interventi in graduatoria sono finanziati nell'importo massimo di 1.604.475,00 euro ciascuno, ovvero, entro il limite dell'ottanta per cento della spesa risultante dal quadro economico dell'opera, qualora inferiore a tale importo;

c) nell'ipotesi di cui al secondo periodo della lettera b), qualora ad un'ATER sia assegnato un finanziamento inferiore all'importo massimo di 1.604.475,00 euro, la somma residua è assegnata all'altra ATER entro il limite dell'ottanta per cento della spesa risultante dal quadro economico dell'opera.

Art. 8.

Graduatoria

1. La graduatoria di cui all'art. 7, comma 2 lettera b) è formulata dalla Struttura competente, in ordine decrescente sulla base del punteggio totale di cui all'allegato A del presente regolamento.

2. A parità di punteggio, la posizione in graduatoria è determinata dall'ordine cronologico di presentazione della domanda.

3. La Struttura competente comunica l'esito dell'istruttoria di cui all'art. 7, alle ATER che hanno presentato domanda ai sensi dell'art. 5.

Art. 9

Concessione ed erogazione del finanziamento

1. Entro centoventi giorni dalla comunicazione di cui all'art. 8, comma 3, le ATER i cui interventi sono stati ammessi a finanziamento presentano, con le modalità di cui all'art. 5, il progetto preliminare dell'intervento.

2. La Struttura competente, verificata la corrispondenza del progetto preliminare alle indicazioni dello studio di fattibilità allegato alla domanda di assegnazione di cui all'art. 5, emana il provvedimento di concessione e di erogazione del finanziamento.

Art. 10.

Inizio ed ultimazione dei lavori

1. I lavori devono aver inizio dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 5 e, comunque, entro dodici mesi dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 8, comma 3.

2. I lavori devono essere ultimati entro ventiquattro mesi dal loro inizio.

3. Il finanziamento è revocato qualora non vengano rispettati i termini di cui ai commi 1 e 2, fatto salvo quanto previsto dall'art. 68, comma 5-bis della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

Art. 11.

Rendicontazione

1. Le modalità di rendicontazione della spesa sono disciplinate dall'art. 37, comma 2, lettera a) della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo).

2. Qualora il finanziamento definitivamente spettante sia inferiore a quello erogato, tale finanziamento è rideterminato in applicazione dei criteri di cui all'art. 7 ed è ordinata la restituzione delle conseguenti economie contributive.

Art. 12.

Varianti

1. Non possono essere apportate varianti al progetto ammesso a finanziamento in contrasto con i criteri tecnico-progettuali di cui all'art. 4 o che possano, comunque, modificare in senso sfavorevole le prestazioni energetico-ambientali dichiarate nel progetto preliminare e verificate dalla Struttura competente.

2. Previa approvazione con provvedimento della Struttura competente, possono essere apportate al progetto varianti migliorative dei criteri tecnico-progettuali supportate da una dettagliata documentazione tecnico-economica che ne illustri i vantaggi.

3. L'approvazione della variante non costituisce titolo per ottenere un finanziamento regionale integrativo di quello concesso per la realizzazione del progetto.



Art. 13.

Monitoraggio

1. L'ATER esegue, per un periodo di cinque anni dal momento in cui l'ottanta per cento degli alloggi realizzati risulta occupato, un'attività di monitoraggio che comprende la rilevazione e l'organizzazione dei dati relativi alle prestazioni energetico-ambientali degli edifici realizzati.

2. I dati di cui al comma 1 sono comunicati annualmente alla Regione per l'applicazione dei principi e delle tecniche dell'edilizia sostenibile nel settore dell'edilizia residenziale pubblica regionale.

Art. 14.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e alla legge regionale n. 14/2002.

Art. 15.

Rinvio dinamico

1. Il rinvio a leggi contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, Il Presidente: TONDO

09R0876

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 ottobre 2009, n. 0285/Pres.

Regolamento di cui all'art. 7-bis, comma 2, della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), concernente i criteri e le modalità del sostegno alle attività di formazione e informazione sulla vita di coppia e familiare nonché sulla valorizzazione sociale della maternità e paternità.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 43 del 28 ottobre 2009)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità) e successive modificazioni;

Viste le modifiche apportate alla legge regionale n. 11/2006 dall'art. 26 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 («Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici»);

Richiamato in particolare il novellato art. 7-bis della legge regionale n. 11/2006, secondo cui «l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere attività di formazione e informazione sulla vita di coppia e familiare e sulla valorizzazione sociale della maternità e paternità promosse dai consultori familiari e da soggetti pubblici e privati»;

Atteso che, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 7-bis della legge regionale n. 11/2006, i criteri e le modalità di attuazione dell'intervento sono determinati con regolamento;

Atteso che, in base al successivo art. 21 della succitata legge regionale n. 11/2006, l'adozione del regolamento di cui trattasi è subordinata al parere della Consulta regionale per le famiglie, istituita e disciplinata dall'art. 19 della medesima legge regionale n. 11/2006, e al parere della Commissione consiliare competente;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2009, n. 1849 con la quale è stato approvato in via preliminare il «Regolamento di cui all'art. 7-bis, comma 2, della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), concernente i criteri e le modalità del sostegno alle attività di formazione e informazione sulla vita di coppia e familiare nonché sulla valorizzazione sociale della maternità e paternità»;

Preso atto che sia la Consulta regionale per le famiglie, nella seduta del 22 settembre 2009, che la Terza Commissione consiliare permanente, nella seduta del 6 ottobre 2009, hanno espresso parere favorevole, sollevando alcuni rilievi sul testo regolamentare;

Ritenuto di modificare e integrare il regolamento alla luce dei rilievi espressi dagli organi consultivi citati;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 9 ottobre 2009 n. 2243 con la quale è stato approvato in via definitiva il «Regolamento di cui all'art. 7-bis, comma 2, della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), concernente i criteri e le modalità del sostegno alle attività di formazione e informazione sulla vita di coppia e familiare nonché sulla valorizzazione sociale della maternità e paternità»;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di cui all'art. 7-bis, comma 2, della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), concernente i criteri e le modalità del sostegno alle attività di formazione e informazione sulla vita di coppia e familiare nonché sulla valorizzazione sociale della maternità e paternità», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

REGOLAMENTO DI CUI ALL'ART. 7-BIS, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 7 LUGLIO 2006, N. 11 (INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA GENITORIALITÀ), CONCERNENTE I CRITERI E LE MODALITÀ DEL SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE SULLA VITA DI COPPIA E FAMILIARE NONCHÉ SULLA VALORIZZAZIONE SOCIALE DELLA MATERNITÀ E PATERNITÀ.

Art.1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 7-bis, comma 2, della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), i criteri e le modalità di attuazione degli interventi a sostegno delle attività di formazione e informazione sulla vita di coppia e familiare nonché sulla valorizzazione sociale della maternità e paternità.



Art. 2.

Oggetto degli interventi

1. L'Amministrazione regionale sostiene attività di formazione e informazione sulla vita di coppia e familiare e sulla valorizzazione sociale della maternità e della paternità poste in essere in favore di:

a) persone o coppie che intendono costituire un nucleo familiare, così come definito dall'art. 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), o l'hanno costituito da meno di cinque anni;

b) persone o coppie in attesa di figli o che intendono procedere ad adozione ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia);

c) genitori con figli minori.

2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate mediante specifici progetti, volti:

a) all'organizzazione e attuazione di attività formative della durata minima di dodici ore inerenti i diversi aspetti relativi alla vita di coppia e familiare, ovvero a sostegno della funzione genitoriale;

b) all'organizzazione di servizi informativi, previa valutazione delle esigenze del territorio di riferimento, a sostegno della coppia e della famiglia.

3. Con deliberazione di Giunta regionale, sulla base delle risorse disponibili, vengono definiti annualmente gli ambiti prioritari di intervento per la realizzazione delle attività di cui al comma 2, da attuarsi sulla base dell'emanazione di un bando in cui sono stabiliti i requisiti dei progetti finanziabili ed i parametri oggettivi di valutazione comparata dei progetti stessi, avuto riguardo ai seguenti elementi costitutivi:

a) elaborato illustrativo dell'iniziativa prevista e dei risultati attesi, nonché delle professionalità coinvolte;

b) scheda tecnica recante i dati economici e dimensionali dell'iniziativa, con riferimento in particolare ai soggetti destinatari del progetto, in numero non inferiore a quindici, nonché l'eventuale partenariato sociale e istituzionale per la realizzazione dell'iniziativa;

c) per i progetti di cui al comma 2, lettera b), analisi del fabbisogno informativo del territorio di riferimento alla luce delle caratteristiche del bacino d'utenza potenziale nonché della presenza e dell'impatto di analoghi servizi già esistenti.

4. Con deliberazione di Giunta regionale può essere individuato anche il soggetto pubblico cui delegare l'esercizio dei compiti amministrativi disciplinati dal presente regolamento ai sensi dell'art. 21-bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità).

Art. 3.

Soggetti legittimati a presentare la domanda

1. La domanda di contributo può essere presentata:

a) da consultori familiari pubblici e privati convenzionati;

b) da altri soggetti pubblici;

c) da soggetti privati senza scopo di lucro.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono avere la sede legale e operativa nel territorio regionale e non devono svolgere attività commerciale.

Art. 4.

Modalità e termini di presentazione della domanda

1. La domanda di contributo regionale è presentata secondo le modalità contenute nel Bando di cui all'art. 2, comma 3, e deve essere corredata degli elementi di cui al medesimo art. 2, comma 3, nonché da una dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di

documentazione amministrativa), sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, che attesti, a pena di esclusione:

a) il possesso in capo al soggetto richiedente dei requisiti di cui all'art. 3;

b) il numero degli utenti preiscritti all'iniziativa, in numero non inferiore a quindici, nonché la relativa appartenenza a una delle categorie di cui all'art. 2, comma 1;

c) il piano economico;

d) l'ambito territoriale di realizzazione del progetto, all'interno della Regione Friuli-Venezia Giulia;

e) la durata del progetto, di norma non superiore ai 12 mesi;

f) l'eventuale coinvolgimento di altri soggetti istituzionali o del privato sociale nella realizzazione del progetto.

Art. 5.

Spese ammissibili e misura del contributo

1. Sono ammissibili a contributo le spese direttamente ed esclusivamente riferibili all'attuazione del progetto, rientranti nelle seguenti tipologie:

a) costi del personale interno al soggetto di cui all'articolo 3 da impiegare nella realizzazione dell'iniziativa e nelle correlate attività di progettazione, organizzazione, documentazione e verifica;

b) consulenze e collaborazioni esterne;

c) affitto di locali, noleggio e acquisto di strumenti, attrezzature e materiali, specificamente utilizzati nella realizzazione dell'iniziativa.

2. Sono comunque escluse dalle spese ammissibili le spese per l'acquisto o la ristrutturazione di beni immobili e le spese per l'acquisto di beni mobili registrati.

3. Alla determinazione dell'entità del contributo si provvede in applicazione di uno dei seguenti criteri, specificamente individuati dal bando o avviso pubblico:

a) in misura fissa, uguale per tutti i progetti ammessi;

b) in misura proporzionale alle dimensioni dei progetti stessi risultante dalla documentazione prodotta a corredo della domanda di contributo;

c) parte in misura fissa, parte in misura proporzionale.

Art. 6,

Concessione ed erogazione

1. Contestualmente alla concessione del contributo può essere disposta la liquidazione di un acconto pari al 60 per cento dell'importo spettante.

2. Il saldo viene erogato a seguito della presentazione da parte del beneficiario della rendicontazione della spesa e della documentazione prevista all'art. 8.

Art. 7.

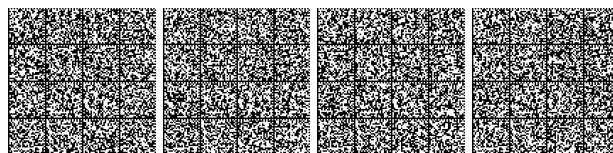
Variazioni del progetto

1. Sono consentite variazioni di singoli elementi progettuali o variazioni compensative delle singole voci di spesa indicate nel preventivo allegato alla domanda di contributo, purché rimangano inalterate le caratteristiche fondamentali del progetto originario e la conformità alle disposizioni di cui al presente regolamento e agli atti ad esso collegati.

Art. 8.

Rendicontazione

1. Entro il termine e con le modalità stabiliti dall'atto di concessione del contributo i beneficiari presentano, a titolo di rendiconto, la documentazione di cui agli art. 41, 42 e 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento ammini-



strativo e di diritto di accesso), nonché una relazione finale sui risultati raggiunti e le schede di valutazione sulla qualità del servizio erogato compilato da tutti gli utenti.

2. Eventuali richieste di proroga, per un periodo non superiore a sei mesi, possono essere accolte su istanza debitamente motivata.

3. Qualora la spesa rendicontata risulti inferiore al contributo concesso o non sia ammissibile, lo stesso viene corrispondentemente rideterminato comportando l'obbligo per il beneficiario di restituire l'eventuale eccedenza rispetto alla quota già erogata.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione

Visto, *Il Presidente*: TONDO

09R0877

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 ottobre 2009, n. 0286/Pres.

Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo diretto all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai nidi d'infanzia per l'anno scolastico 2008-2009, di cui all'art. 15, commi 2 e 2-bis, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 43 del 28 ottobre 2009)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), e successive modifiche ed integrazioni, che prevede l'istituzione di un Fondo diretto all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai servizi per la prima infanzia erogati da soggetti pubblici nonché da soggetti del privato sociale e privati, accreditati, secondo gli indirizzi di cui all'art. 13, comma 1;

Atteso che il comma 2 del succitato articolo 15 della legge regionale n. 20/2005 prevede che con regolamento siano stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione del predetto Fondo, da trasferire agli enti gestori del servizio sociale dei Comuni, nonché gli elementi per l'individuazione delle modalità di erogazione dei benefici a favore delle famiglie;

Visto che inizialmente il comma 2-bis del medesimo articolo 15, introdotto dall'art. 21, comma 10, della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale), aveva previsto che il citato Fondo fosse finalizzato all'accesso ai soli nidi d'infanzia ed in deroga al requisito dell'accreditamento, limitatamente all'anno scolastico 2006-2007, e che successivamente detta previsione è stata estesa anche all'anno scolastico 2007-2008 dall'art. 3, comma 43, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);

Visti i relativi regolamenti di attuazione emanati rispettivamente con proprio decreto 12 gennaio 2007, n. 06/Pres., per l'anno scolastico 2006-2007, e con proprio decreto 16 ottobre 2008, n. 0269/Pres., per l'anno scolastico 2007-2008;

Visto che l'art. 26, comma 7, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), modificando il citato comma 2-bis del medesimo art. 15, estende le previsioni riguardanti gli anni scolastici 2006-2007 e 2007-2008 anche all'anno scolastico 2008-2009;

Ravvisata, pertanto, la necessità di adottare un nuovo regolamento per l'anno scolastico 2008-2009, alla luce delle modifiche normative intervenute e tenuto conto delle risultanze del monitoraggio della misura relativo agli anni scolastici 2006-2007 e 2007-2008;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2009, n. 1847 con la quale è stato approvato in via preliminare il «Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo diretto all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai nidi d'infanzia per l'anno scolastico 2008-2009, di cui all'art. 15, commi 2 e 2-bis, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)»;

Visto il parere favorevole espresso con osservazioni dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta 2 ottobre 2009;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 9 ottobre 2009, n. 2252 che ha apportato modifiche al testo approvato in via preliminare alla luce delle osservazioni espresse dal Consiglio delle autonomie locali;

VISTO il testo del «Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo diretto all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai nidi d'infanzia per l'anno scolastico 2008-2009, di cui all'art. 15, commi 2 e 2-bis, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)», allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo diretto all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai nidi d'infanzia per l'anno scolastico 2008-2009, di cui all'art. 15, commi 2 e 2-bis, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

REGOLAMENTO CONCERNENTE I CRITERI E LE MODALITÀ DI RIPARTIZIONE DEL FONDO DIRETTO ALL'ABBATTIMENTO DELLE RETTE A CARICO DELLE FAMIGLIE PER L'ACCESSO AI NIDI D'INFANZIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2008-2009, DI CUI ALL'ART. 15, COMMI 2 E 2-BIS, DELLA LEGGE REGIONALE 18 AGOSTO 2005, N. 20 (SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA).

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 15, commi 2 e 2-bis, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e successive modifiche ed integrazioni, i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo diretto all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai nidi d'infanzia, gestiti da soggetti pubblici, del privato sociale e privati, per l'anno scolastico 2008-2009, da trasferire agli enti gestori del servizio sociale dei Comuni, nonché gli elementi per l'individuazione delle modalità di erogazione dei benefici a favore delle famiglie.



Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) anno scolastico 2008-2009: il periodo di tempo compreso tra il 1° settembre 2008 e il 31 agosto 2009;

b) nucleo familiare: il nucleo familiare così come definito dall'art. 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) e successive modifiche e relativi decreti attuativi.

Art. 3.

Trasferimento dei fondi agli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni

1. Gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni provvedono all'istruttoria delle domande ed alla concessione ed erogazione del beneficio a favore degli aventi diritto.

2. La Regione rimborsa agli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni le spese sostenute per l'erogazione del beneficio agli aventi diritto, secondo le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo.

3. La Regione ripartisce agli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni le risorse disponibili per il 60 per cento in proporzione alle assegnazioni finanziarie per l'anno scolastico precedente regolarmente rendicontate e per il 40 per cento in base al numero dei bambini iscritti ai nidi d'infanzia presenti nell'ambito territoriale di competenza degli enti gestori al 30 ottobre 2008, desunti dalla rilevazione dell'anno 2008 curata dal Centro Regionale di Documentazione e Analisi sull'infanzia e l'adolescenza (CRDA), di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia).

4. I fondi di cui al comma 3 vengono trasferiti agli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni con le seguenti modalità:

a) acconto pari al 70 per cento della spesa rendicontata per l'anno scolastico 2007/2008, contestualmente all'impegno dei fondi;

b) il saldo a seguito della presentazione della rendicontazione di cui all'art. 4.

5. Qualora, all'esito della rendicontazione di cui all'art. 4, risultino spese sostenute da singoli enti gestori in eccedenza rispetto alle risorse loro trasferite ai sensi del comma 3, la Regione provvede ad effettuare il conguaglio spettante, anche a valere sui fondi stanziati nell'esercizio finanziario successivo.

Art. 4.

Rendicontazione

1. Gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni presentano alla struttura regionale competente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche e integrazioni, la rendicontazione delle spese sostenute, entro il 30 settembre 2010.

Art. 5.

Beneficiari e requisiti

1. Il beneficio è concesso ai nuclei familiari a cui appartiene il minore iscritto al nido d'infanzia, residenti in Regione al momento della presentazione della domanda di incentivo.

2. I nuclei familiari di cui al comma 1 devono avere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo n. 109/1998 non superiore a € 35.000,00.

3. Il beneficio è concesso ai nuclei familiari che hanno sostenuto spese per il pagamento delle rette di iscrizione dei figli minori ai nidi d'infanzia, gestiti da soggetti pubblici, del privato sociale e privati, per l'anno scolastico 2008-2009.

4. Sono esclusi dal beneficio i nuclei familiari che, a qualunque titolo, hanno usufruito gratuitamente del servizio di nido d'infanzia.

Art. 6.

Importo del beneficio

1. L'importo del beneficio viene fissato in € 120,00 mensili nel caso in cui, nel mese di riferimento, sia stata pagata una retta per una frequenza di almeno 8 ore e 30 minuti giornalieri e di almeno 5 giorni alla settimana, indipendentemente dalla frequenza effettiva.

2. L'importo del beneficio viene fissato in € 90,00 mensili nel caso in cui, nel mese di riferimento, sia stata pagata una retta per una frequenza inferiore alle 8 ore e 30 minuti giornalieri oppure inferiore ai 5 giorni alla settimana, indipendentemente dalla frequenza effettiva.

3. Nel caso in cui il minore sia stato iscritto al nido d'infanzia per una sola parte del mese, il beneficio mensile viene concesso se il bambino è stato iscritto per un numero di giorni pari o superiore alla metà più uno dei giorni utili, determinati in base alle giornate di apertura effettiva del nido d'infanzia nel mese considerato, tenuto conto delle modalità di utilizzo del nido d'infanzia preventivamente concordate.

4. Il beneficio complessivo attribuito per l'anno scolastico 2008-2009 non può superare l'importo totale delle rette, riferite a tale anno scolastico, pagate e rimaste a carico dell'utente.

Art. 7.

Cumulabilità

1.1 benefici di cui al presente regolamento sono cumulabili con altri contributi e agevolazioni per l'accesso ai nidi d'infanzia, fino alla concorrenza della spesa rimasta a carico dell'utente.

Art. 8.

Termine e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda è presentata all'ente gestore del Servizio sociale dei Comuni che ha la competenza sul territorio ove risiede il nucleo familiare di cui fa parte il minore interessato.

2. La domanda è presentata da uno dei genitori nel cui nucleo familiare è presente il minore interessato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 9.

Erogazione del contributo

1. L'ente gestore del Servizio sociale dei Comuni eroga agli aventi diritto il beneficio in un'unica soluzione.

Art. 10.

Monitoraggio e valutazione d'impatto della misura

1. La Regione si riserva di acquisire presso il Servizio sociale dei Comuni i dati necessari al monitoraggio e alla valutazione d'impatto della misura.



Art. 11.

Disposizione transitoria

1. Qualora, all'esito della rendicontazione per l'anno scolastico 2007/2008, le spese sostenute da singoli enti gestori siano risultate eccedenti rispetto alle risorse trasferite ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Regolamento di cui al comma 2 dell'art. 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e successive modifiche e integrazioni, concernente i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai nidi d'infanzia per l'anno scolastico 2007/2008, e la determinazione delle modalità di erogazione dei benefici a favore delle famiglie, emanato con Decreto del Presidente della Regione 16 ottobre 2008, n. 269, la Regione provvede a trasferire il relativo conguaglio, nei limiti delle risorse disponibili, utilizzando i fondi destinati alle medesime finalità relativi all'anno scolastico 2008/2009.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, *Il Presidente*: TONDO

09R0878

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 ottobre 2009, n. 0287/Pres.

Regolamento di modifica al regolamento per l'attuazione della Carta Famiglia prevista dall'art. 10 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità) emanato con decreto del Presidente della Regione 30 ottobre 2007, n. 347.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 43 del 28 ottobre 2009)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità) e successive modificazioni ed in particolare l'articolo 10, che prevede l'istituzione del beneficio denominato «Carta Famiglia»;

Viste le modifiche apportate alla legge regionale n. 11/2006 dall'art. 26 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici) e dalla legge regionale 23 luglio 2009 n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007);

Richiamato in particolare il comma 3 del novellato articolo 10 della legge regionale n. 11/2006, secondo cui «con regolamento regionale sono determinate le categorie merceologiche e le tipologie di servizi oggetto della Carta Famiglia, le modalità di intervento per le agevolazioni di cui al comma 2, graduate in relazione all'indicatore di situazione economica equivalente e al numero dei figli, nonché le modalità di riparto ai Comuni dei finanziamenti necessari»;

Atteso che con proprio decreto 30 ottobre 2007, n. 0347/Pres. è stato approvato il «Regolamento per l'attuazione della Carta famiglia prevista dall'articolo 10 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità)», di seguito regolamento;

Considerato che, a seguito delle modifiche legislative citate e della conclusione del procedimento relativo all'assegnazione agli aventi

diritto del primo beneficio regionale relativo a Carta Famiglia, si è accertata la necessità di perfezionare alcune disposizioni del regolamento citato;

Ritenuto quindi di procedere alla modifica del regolamento;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2009, n. 1852 con la quale è stato approvato in via preliminare il «Regolamento di modifica al Regolamento per l'attuazione della Carta Famiglia prevista dall'art. 10 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità) emanato con decreto del Presidente della Regione 30 ottobre 2007, n. 347»;

Preso atto del parere favorevole sul regolamento espresso, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale n. 11/2006, dalla Consulta regionale per le famiglie, nella seduta del 22 settembre 2009, e dalla Terza Commissione consiliare permanente, nella seduta del 6 ottobre 2009, con alcune proposte di modifica di carattere formale;

Preso atto del parere favorevole sul regolamento espresso, in base all'art. 34, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 1/2006, dal Consiglio delle autonomie locali, nella seduta del 2 ottobre 2009;

Ritenuto di modificare e integrare il regolamento alla luce delle osservazioni espresse dagli organi consultivi citati;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 9 ottobre 2009, n. 2253 con la quale è stato approvato in via definitiva il «Regolamento di modifica al Regolamento per l'attuazione della Carta Famiglia prevista dall'articolo 10 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità) emanato con decreto del Presidente della Regione 30 ottobre 2007, n. 347»;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al Regolamento per l'attuazione della Carta Famiglia prevista dall'art. 10 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità) emanato con Decreto del Presidente della Regione 30 ottobre 2007, n. 347», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

REGOLAMENTO DI MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLA CARTA FAMIGLIA PREVISTA DALL'ART. 10 DELLA LEGGE REGIONALE 7 LUGLIO 2006, N. 11 (INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA GENITORIALITÀ) EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 OTTOBRE 2007, N. 347.

Art. 1.

Modifica all'art. 1 del decreto del Presidente della Regione 30 ottobre 2007, n. 347

1. L'art. 1, del decreto del Presidente della Regione 30 ottobre 2007, n. 347, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. (*Oggetto e finalità*) — 1. Il presente regolamento disciplina le caratteristiche e le modalità di attuazione della Carta Famiglia, prevista dall'articolo 10 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità) e successive modificazioni.

2. La Carta Famiglia è una misura per promuovere e sostenere i nuclei familiari con figli a carico mediante attribuzione ai beneficiari del diritto all'applicazione di agevolazioni e riduzioni di costi e tariffe o nell'erogazione diretta di benefici economici per la fornitura di beni e



la fruizione di servizi significativi nella vita familiare, ovvero di agevolazioni e riduzioni di particolari imposte e tasse locali.

3. Le finalità di cui al comma 2 sono perseguite attraverso la collaborazione dell'Amministrazione regionale, dei Comuni, di altri soggetti pubblici, di esercizi commerciali e artigianali, di istituzioni e associazioni culturali, sportive e del tempo libero e di altri soggetti privati presenti sul territorio.

4. La Regione riconosce il ruolo sociale dei soggetti privati di cui al comma 3 che collaborano, anche senza aggravio finanziario per la Regione e per i Comuni, per accordare benefici alle famiglie e individua le modalità affinché tale riconoscimento possa essere da essi utilizzato a fini promozionali.».

Art. 2.

Modifica all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 30 ottobre 2007, n. 347

1. L'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 30 ottobre 2007, n. 347 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. (*Soggetti beneficiari della Carta Famiglia*) — 1. La Carta Famiglia è attribuita ai nuclei familiari con almeno un figlio a carico e in cui almeno uno dei genitori abbia i requisiti di residenza previsti dalla legge regionale.

2. La richiesta della Carta Famiglia è presentata da uno solo dei genitori appartenenti allo stesso nucleo familiare che diventa titolare della stessa e responsabile del suo utilizzo.

3. Il soggetto richiedente e i beneficiari di Carta Famiglia devono essere residenti in Regione al momento della richiesta.

4. Nel caso in cui sia intervenuta la separazione o il divorzio dei coniugi, la richiesta di cui al comma 2 è presentata dal genitore separato o divorziato che ha cura dell'ordinaria gestione del figlio a carico del nucleo familiare, così come costituito prima della separazione, e che con esso convive, come indicato consensualmente dai genitori o come individuabile dal provvedimento giudiziale concernente l'affidamento o l'abitual collocazione abitativa del figlio.

5. Nel caso di adozione, la richiesta di cui al comma 2 può essere presentata fin dall'avvio dell'affidamento preadottivo.

6. Nel caso di affidamento di minori, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), la richiesta di cui al comma 2 può essere presentata per il periodo di permanenza dei minori in famiglia.

7. Ai fini del presente regolamento, il nucleo familiare è quello definito dall'art. 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) e per beneficiari si intendono: il titolare, i figli a carico del nucleo familiare e l'eventuale altro genitore residenti in Regione.».

Art. 3.

Modifica all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 30 ottobre 2007, n. 347

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 30 ottobre 2007, n. 347 è inserita la seguente:

«c-bis) erogazione diretta di benefici economici per la fornitura di beni e servizi significativi nella vita familiare».

2. Al comma 2 dell'art. 3, del decreto del Presidente della Regione 30 ottobre 2007, n. 347, le parole «di cui alle lettere a) e b) del comma 1» sono sostituite dalle parole «di cui alle lettere a), b) e c-bis) del comma 1».

3. Al comma 3 dell'art. 3, del decreto del Presidente della Regione 30 ottobre 2007, n. 347, è inserita la seguente lettera:

«c-bis) dai Comuni e dalla Regione mediante l'erogazione diretta di benefici economici per la fornitura di beni e servizi significativi nella vita familiare, anche nella forma del voucher elettronico».

Art. 4.

Modifica all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 30 ottobre 2007, n. 347

1. L'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 30 ottobre 2007, n. 347 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. (*Modalità di attivazione dei benefici*) — 1. La Giunta regionale individua con propria delibera quali benefici attivare ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettere a) e c-bis).

2. La medesima delibera di cui al comma 1 individua i beni e i servizi tra quelli elencati nell'Allegato A che devono formare oggetto delle convenzioni nonché quali benefici attribuire a ogni singola fascia di intensità.

3. I benefici attivati dalla Regione e le modalità applicative degli stessi sono comunicati ai Comuni che provvedono ad inserirli nel catalogo dei benefici.

4. I Comuni individuano, nell'ambito delle categorie merceologiche dei beni e delle tipologie di servizi di cui all'allegato A, quali benefici attivare ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettere a), b) e c-bis) nonché quali tra essi sono attribuiti a ogni singola fascia di intensità.

5. Per i benefici attivati ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera c), i Comuni individuano le imposte e le tasse locali da inserire nella Carta Famiglia e, nel rispetto della normativa statale in materia tributaria, stabiliscono le agevolazioni e le riduzioni da applicare.

6. La Regione e i Comuni possono individuare particolari benefici da attribuire alle famiglie con figli di età compresa tra zero e tre anni secondo le modalità innanzi individuate.».

Art. 5.

Modifica all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 30 ottobre 2007, n. 347

1. L'art. 7 del Decreto del Presidente della Regione 30 ottobre 2007, n. 347 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. (*Misura dei benefici*) — 1. La misura di ogni beneficio attivabile ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere a), b) e c-bis) deve essere differenziata in relazione alle fasce di intensità del beneficio individuate all'articolo 6, nel rispetto dei seguenti limiti:

a) per la fascia a bassa intensità di beneficio è fissata una misura base del beneficio rappresentata da una percentuale di abbattimento di costi e tariffe o da un importo di contributo forfetario predeterminato;

b) per la fascia a media intensità di beneficio, la misura base di cui al comma 1 lettera a) è aumentata di un valore compreso tra un minimo del 50 ed un massimo del 300 per cento;

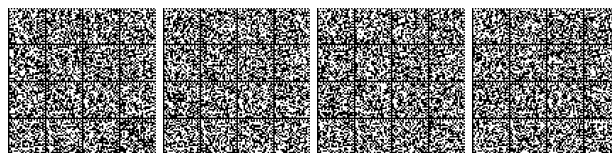
c) per la fascia ad alta intensità di beneficio, la misura base di cui al comma 1 lettera a) è aumentata di un valore compreso tra un minimo del 100 ed un massimo del 700 per cento, anche con ulteriore differenziazione in applicazione dell'art. 6, comma 3.

2. Le misure effettive dei benefici di cui al comma 1 attivate dalla Regione sono fissate con delibera della Giunta regionale, in base alle risorse finanziarie disponibili.

3. La delibera della Giunta regionale di cui al comma 2 è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli-Venezia Giulia.

4. Le misure effettive dei benefici attivati dai Comuni ai sensi dell'art. 3, sono fissate con propria delibera, nel rispetto dei limiti indicati dal comma 1.

5. Nei casi in cui siano attivati benefici senza aggravio finanziario per la Regione ed i Comuni ai sensi dell'art. 1, comma 4, le misure del beneficio sono individuate nella convenzione stipulata con il soggetto pubblico o privato fornitore di beni o servizi anche in deroga ai limiti indicati al comma 1.».



Art. 6.

Modifica all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 30 ottobre 2007, n. 347

1. L'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 30 ottobre 2007, n. 347 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. (*Azioni di sperimentazione*) — 1. Al fine di verificare l'applicazione o la fattibilità tecnica dei benefici previsti all'art. 3, possono essere individuate azioni sperimentali realizzate dalla Regione anche per il tramite di un soggetto delegabile ai sensi dell'art. 21-bis della legge regionale n. 11/2006.

2. L'azione sperimentale di cui al comma 1 può essere anche realizzata con riferimento ad una sola delle fasce di intensità del beneficio individuate all'art. 6. Qualora l'azione abbia come destinatari nuclei familiari appartenenti a più fasce di intensità del beneficio, va rispettata la differenziazione indicata all'art. 7, comma 1.

3. Con delibera della Giunta regionale sono determinate le modalità, i soggetti destinatari e la durata della sperimentazione che non può eccedere i diciotto mesi.

4. La delibera della Giunta regionale di cui al comma 3 è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli-Venezia Giulia.»

Art. 7.

Modifica all'art. 9 del decreto del Presidente della Regione 30 ottobre 2007, n. 347

1. L'art. 9 del decreto del Presidente della Regione 30 ottobre 2007, n. 347 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. (*Delega di funzioni amministrative e finanziamento dei benefici regionali*) — 1. Le funzioni amministrative connesse all'attivazione di uno o più benefici regionali di cui all'art. 3 possono essere delegate a soggetti pubblici o ad Insiel S.p.a. in applicazione dell'art. 21-bis della legge regionale n. 11/2006.

2. Nei casi di cui al comma 1, la Giunta regionale individua con delibera il soggetto delegato, disciplina le modalità relative al trasferimento dei fondi per il finanziamento dei benefici attivabili e quelle con cui l'Amministrazione regionale, attraverso l'erogazione di uno specifico contributo, concorre al finanziamento degli oneri di gestione sostenuti.

3. Il contributo determinato ai sensi del comma 2 a concorrenza dei costi di gestione sostenuti dal soggetto delegato, può essere determinato forfetariamente in proporzione alle risorse regionali assegnate per l'attivazione dei benefici di cui al comma 1, entro il limite del 3 per cento.

4. Il soggetto delegato è tenuto a presentare alla struttura regionale competente la rendicontazione delle spese sostenute per l'erogazione dei benefici regionali e per il contributo concesso a concorrenza dei costi di gestione sostenuti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche e integrazioni.»

Art. 8.

Modifica all'art. 10 del decreto del Presidente della Regione 30 ottobre 2007, n. 347

1. L'art. 10 del decreto del Presidente della Regione 30 ottobre 2007, n. 347 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. (*Finanziamento di benefici attivabili da parte dei Comuni e rendicontazione dei contributi erogati*) — 1. Per promuovere l'attivazione dei benefici da parte dei Comuni, e salvo quanto previsto dall'art. 17 comma 2-bis, la Regione provvede a ripartire le risorse disponibili secondo i seguenti criteri:

a) una percentuale compresa tra il 40 e l'80 per cento in base al numero di Carte Famiglia attive nel territorio comunale;

b) una percentuale compresa tra il 20 ed il 60 per cento in base al numero dei nuclei familiari con figli residenti nel territorio comunale.

2. Le percentuali effettive da applicare sono fissate annualmente con delibera della Giunta regionale.

3. I dati necessari al riparto di cui al comma 1 si riferiscono al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si concede il finanziamento e sono comunicati dai Comuni al Servizio regionale competente, anche con modalità informatica, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

4. In assenza della comunicazione di cui al comma 3, al Comune può essere assegnato un importo calcolato con riferimento ai dati utilizzati per il riparto dell'esercizio finanziario precedente o con altra modalità prevista nella delibera della Giunta regionale di cui al comma 2.

5. I Comuni sono autorizzati a utilizzare i finanziamenti entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all'assegnazione dei fondi.

6. I Comuni utilizzano i finanziamenti per l'attivazione di nuovi benefici ovvero per l'ampliamento di quelli già attivati.

7. La rendicontazione è effettuata dai Comuni ai sensi di quanto disposto dall'art. 42 della legge regionale n. 7/2000, nei termini stabiliti nel decreto di concessione con eventuale e contestuale restituzione all'Amministrazione regionale della parte di finanziamento non utilizzata nei termini previsti al comma 5.»

Art. 9.

Modifica all'art. 11 del decreto del Presidente della Regione 30 ottobre 2007, n. 347

1. Il comma 1 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione 30 ottobre 2007, n. 347 è sostituito dal seguente:

«1. Con delibera della Giunta regionale sono individuati i dati e le informazioni necessari per il monitoraggio della Carta Famiglia nonché le modalità della loro acquisizione.»

Art. 10.

Modifica all'art. 12 del decreto del Presidente della Regione 30 ottobre 2007, n. 347

1. L'art. 12 del decreto del Presidente della Regione 30 ottobre 2007, n. 347 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. (*Rilascio e validità della Carta famiglia*) — 1. Per ottenere il rilascio della Carta Famiglia, i soggetti di cui all'art. 2 presentano al Comune di residenza una richiesta corredata da dichiarazione sostitutiva di certificazione concernente il numero dei figli a carico del nucleo familiare nonché dall'attestazione ISEE in corso di validità.

2. Sulla base dei dati dichiarati, i Comuni provvedono a rilasciare la Carta Famiglia cui è associato un codice identificativo e da cui risulta il nominativo del titolare e degli altri beneficiari e la fascia di intensità del beneficio di appartenenza.

3. La Carta Famiglia scade il trentesimo giorno successivo alla scadenza della validità dell'attestazione ISEE presentata all'atto della richiesta.

4. Per il rinnovo della Carta Famiglia deve essere presentata al Comune una nuova attestazione ISEE.

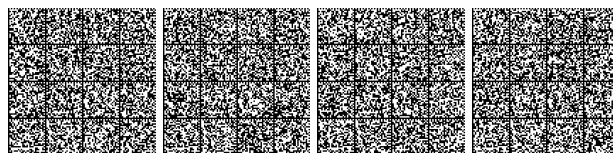
5. Il titolare deve tempestivamente comunicare al Comune:

a) il furto, la distruzione o lo smarrimento dell'identificativo;

b) la variazione relativa al numero dei figli a carico del nucleo familiare, per l'attribuzione di una diversa gradazione dell'intensità dei benefici secondo i criteri di cui all'art. 6, comma 2;

c) il trasferimento della residenza del nucleo familiare in un diverso Comune della Regione.

6. Nei casi di cui al comma 5, il Comune provvede a ritirare la Carta Famiglia preesistente e, se ne ricorrono i presupposti, ad emetterne una nuova; nel caso di cui alla lettera c) la domanda di rilascio di una nuova Carta Famiglia va presentata al Comune in cui il nucleo familiare ha stabilito la nuova residenza.»



Art. 11.

Modifica all'art. 13 del decreto del Presidente della Regione 30 ottobre 2007, n. 347

1. L'art. 13 del decreto del Presidente della Regione 30 ottobre 2007, n. 347 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. (*Integrazione tra la Carta Famiglia e la Carta Regionale dei Servizi*) — 1. Per le finalità previste dal presente Regolamento e d'intesa con il competente Servizio della Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, è possibile ricorrere alla Carta Regionale dei Servizi (CRS), quale strumento di autenticazione informatica che consente al cittadino beneficiario di Carta Famiglia di usufruire di una serie di servizi. In tale ipotesi, i benefici di cui all'art. 3, comma 1, possono essere erogati anche con le modalità tecniche del "beneficio elettronico" disponibile per il tramite della Carta Regionale dei Servizi del soggetto beneficiario di Carta Famiglia.»

Art. 12.

Modifica all'art. 14 del decreto del Presidente della Regione 30 ottobre 2007, n. 347

1. Al comma 2 dell'art. 14, del decreto del Presidente della Regione 30 ottobre 2007, n. 347, le parole: «dal titolare» sono sostituite dalle seguenti: «dai beneficiari di Carta Famiglia».

2. Il comma 3 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione 30 ottobre 2007, n. 347 è soppresso.

Art. 13.

Modifica all'art. 15 del decreto del Presidente della Regione 30 ottobre 2007, n. 347

1. L'art. 15, del decreto del Presidente della Regione 30 ottobre 2007, n. 347, è sostituito dal seguente:

«Art. 15. (*Revoca dei benefici previsti dalla Carta Famiglia*) — 1. Il Comune provvede alla revoca di Carta Famiglia e degli eventuali benefici inclusi, in caso di:

- a) trasferimento di residenza dei beneficiari fuori Regione o in un diverso Comune della Regione, salva in tal caso la disciplina dell'art. 12, commi 5 e 6;
- b) accertata falsità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni presentate;
- c) accertato improprio utilizzo dell'identificativo;
- d) mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti di residenza previsti dalla legge;
- e) sopravvenuta assenza di figli a carico del nucleo familiare, comunicata ai sensi dell'art. 12, comma 5, o altrimenti accertata;
- f) richiesta di revoca da parte del titolare della Carta Famiglia.

2. Il soggetto al quale sono stati revocati i benefici previsti dalla Carta Famiglia per i motivi di cui al comma 1, lettere b) e c), non può presentare una nuova richiesta di attribuzione della Carta Famiglia nei successivi ventiquattro mesi.»

Art. 14.

Modifica all'art. 17 del decreto del Presidente della Regione 30 ottobre 2007, n. 347

1. La rubrica dell'art. 17 del decreto del Presidente della Regione 30 ottobre 2007, n. 347 è sostituita dalla seguente: (Norme transitorie e finali).

2. All'art. 17 del decreto del Presidente della Regione 30 ottobre 2007, n. 347, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis). Per promuovere l'attivazione dei benefici da parte dei Comuni con i fondi stanziati nell'esercizio finanziario 2009, la Regione provvede, in via transitoria ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, a ripartire le risorse secondo i seguenti criteri:

- a) 60 per cento in base al numero dei nuclei familiari con figli di età inferiore a ventisei anni compiuti, residenti nel territorio comunale;

b) 40 per cento in base al numero dei nuclei familiari con tre o più figli di età inferiore a ventisei anni compiuti, residenti nel territorio comunale.

2-ter. I dati di cui al comma 2-bis si riferiscono al 31 dicembre 2007.»

Art. 15.

Modifica all'art. 18 del decreto del Presidente della Regione 30 ottobre 2007, n. 347

1. Il comma 2 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Regione 30 ottobre 2007, n. 347, è soppresso.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione

Visto, *Il Presidente*: TONDO

09R0879

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 9 novembre 2009, n. 67.

Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 46 del 13 novembre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Preambolo

Visto l'art. 117, commi secondo e terzo, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed in particolare l'art. 181, comma 1, l'art. 196, comma 1, lettera l) e l'art. 206;

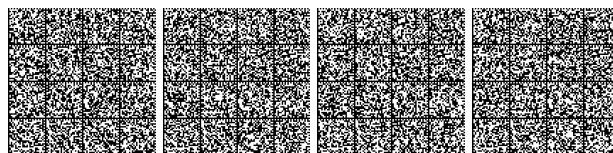
Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 7 settembre 2009;

Considerato quanto segue:

1. In attuazione degli artt. 181, comma 1, e 196, comma 1, lettera l), del decreto legislativo n. 152/2006, che prevedono, rispettivamente, l'adozione da parte delle regioni di misure economiche per favorire la riduzione dello smaltimento finale, nonché l'incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi, occorre adeguare la normativa regionale esistente sulla concessione di incentivi per la valorizzazione ambientale del sistema di gestione dei rifiuti;

2. In merito ai contributi destinati alla realizzazione di investimenti pubblici funzionali al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, occorre tener conto delle norme e dei principi del decreto legislativo n. 152/2006 in materia di determinazione della tariffa a carico degli utenti;

3. Proprio al fine di ottenere effetti calmieranti sulle tariffe degli utenti, oltre che per incentivare la valorizzazione ambientale del sistema di gestione dei rifiuti, il presente intervento normativo stabilisce che il concorso finanziario della Regione a favore dei soggetti gestori del servizio di gestione dei rifiuti non altera l'equilibrio economico-finanziario dei contratti di servizio di cui all'art. 203, comma 1, del decreto legisla-



tivo n. 152/2006 e che i contributi erogati devono essere contabilizzati separatamente nonché scomputati dai costi a carico dell'utenza;

4. In attuazione del decreto legislativo n. 152/2006, ed in particolare dell'art. 206, la Giunta regionale può erogare contributi per la realizzazione di investimenti anche a favore di imprese di settore, soggetti pubblici e privati nonché associazioni di categoria, selezionati con procedure ad evidenza pubblica, attraverso la stipulazione degli accordi e contratti di programma di cui all'art. 206 del decreto legislativo n. 152/2006, aventi ad oggetto, tra l'altro, la riduzione, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti, nonché l'impiego dei materiali recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

5. Nel caso di contributi agli investimenti privati, i provvedimenti attuativi dell'art. 3 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), come modificato dalla presente legge, dovranno essere conformi alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale (2008/C 82/01), che ha stabilito regole precise per la concessione di contributi ai produttori di rifiuti nonché alle imprese che si occupano della gestione e del riciclaggio dei rifiuti prodotti da altre imprese, finalizzata al conseguimento di obiettivi ambientali quali la riduzione dello smaltimento finale;

6. Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento CE 22 marzo 1999, n. 659 (Regolamento del Consiglio recante modalità di applicazione dell'art. 93 del Trattato CE), è inserita la clausola di sospensione che subordina l'erogazione dei contributi che si configurano come aiuti di Stato alla pronuncia favorevole della Commissione dell'Unione europea sui relativi provvedimenti attuativi;

7. A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 152/2006 si è posta la necessità di abrogare il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2004, n. 14/R (Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'art. 5 della legge regionale n. 25/1998, contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche), e di approvare, nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettere b) ed h) del decreto legislativo n. 152/2006, un nuovo regolamento concernente l'attività di gestione dei rifiuti nonché linee guida e criteri per la predisposizione e approvazione dei progetti di bonifica e messa in sicurezza;

8. In quanto norma di maggior protezione dell'interesse ambientale, si reputa necessario inserire all'art. 9 della legge regionale n. 25/1998 il disposto contenuto nell'art. 63 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 14/R/2004, che verrà abrogato con l'approvazione del nuovo regolamento regionale;

9. In attesa dell'approvazione della nuova normativa regionale di attuazione, al fine di evitare che si crei un vuoto normativo a livello regionale, si prevede che fino a tale momento continuino a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 14/R/2004, in quanto compatibili con la normativa statale in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;

Si approva la presente legge

Art. 1.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 25/1998

1. L'art. 3 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), è sostituito dal seguente:

«Art. 3. (Incentivi per la valorizzazione ambientale del sistema di gestione dei rifiuti) — 1. La Giunta regionale adotta misure economiche ai sensi dell'art. 181, comma 1, e dall'art. 196, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), finalizzate ad incentivare la riduzione dello smaltimento finale e della produzione dei rifiuti, nonché il recupero degli stessi, compresa l'erogazione di contributi per la realizzazione di investimenti.

2. I contributi di cui al comma 1, possono essere attribuiti alle comunità di ambito che li assegnano ai soggetti gestori, ovvero direttamente a questi ultimi, per la realizzazione di investimenti pubblici, con effetti calmieranti sulle tariffe degli utenti dell'intero territorio regionale.

3. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, i contributi di cui al comma 1, possono altresì essere concessi

ad imprese di settore, soggetti pubblici e privati nonché alle associazioni di categoria nell'ambito degli accordi e contratti di programma di cui all'articolo 206 del decreto legislativo n. 152/2006; i contributi sono concessi per la realizzazione di investimenti a soggetti individuati mediante procedure di evidenza pubblica.

4. I contributi regionali a favore dei soggetti gestori non alterano l'equilibrio economico-finanziario dei contratti di servizio di cui all'art. 203, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006 e sono contabilizzati separatamente nonché scomputati dai costi a carico dell'utenza.

5. L'erogazione dei contributi che costituiscono aiuti di Stato è subordinata alla decisione favorevole della Commissione dell'Unione europea sui relativi atti, ovvero alla scadenza del termine previsto per tale decisione.»

Art. 2.

Inserimento dell'art. 3-bis nella legge regionale n. 25/1998

1. Dopo l'art. 3 della legge regionale n. 25/1998 è inserito il seguente articolo:

«Art. 3-bis. (Criteri e modalità per la concessione degli incentivi per la valorizzazione ambientale del sistema di gestione dei rifiuti) — 1. Il piano regionale di azione ambientale (PRAA) di cui alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano regionale di azione ambientale) ed il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'art. 9, stabiliscono obiettivi, finalità, criteri generali, nonché tipologie di intervento per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 3.

2. La Giunta regionale, mediante le deliberazioni di attuazione dei piani di cui al comma 1, assunte ai sensi dell'art. 10-bis della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), definisce:

a) i criteri specifici e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 3, comma 2;

b) le priorità, i criteri specifici e le modalità per l'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 3.

3. Le priorità di cui al comma 2, lettera b), sono stabilite in funzione:

a) della qualità ed innovatività dei progetti;

b) dell'efficacia dei progetti per l'incremento della raccolta differenziata, del recupero, del riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti ai fini della riduzione dello smaltimento finale.

4. La verifica dei parametri concernenti le priorità di cui al comma 3, può essere effettuata, oltre che direttamente dall'amministrazione regionale, dall'Agenzia regionale recupero risorse S.p.a., di cui all'art. 15, alla quale, ai sensi della presente legge, possono essere affidati anche il controllo e la certificazione dei risultati raggiunti con la realizzazione delle azioni finanziate ai sensi del presente articolo.»

Art. 3.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 25/1998

1. La lettera e) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 25/1998 è sostituita dalla seguente:

«e) l'approvazione di norme regolamentari per la disciplina delle attività di gestione dei rifiuti, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale, con particolare riferimento a:

1) le procedure di autorizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti nonché delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti anche pericolosi al fine di garantirne la semplificazione, lo snellimento e l'uniformità sul territorio regionale;

2) i criteri e le modalità per l'esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza di competenza delle province;

3) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'art. 195, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 152/2006, di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;»

2. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 25/1998 è inserita la seguente:

«e-bis) la redazione di linee guida ed i criteri per la predisposizione e l'approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza, nonché l'individuazione delle tipologie di progetti non soggetti



ad autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto all'art. 195, comma 1, lettera r) del decreto legislativo n. 152/2006;».

Art. 4.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 25/1998

1. Dopo la lettera m) del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 25/1998 è inserita la seguente:

«m-bis) gli obiettivi, le finalità e le tipologie di intervento per l'adozione delle misure economiche di cui all'articolo 3».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 25/1998 è aggiunto il seguente:

«3-bis. I proponenti di interventi di recupero o di riconversione di aree oggetto di censimento ai sensi del comma 3, sono tenuti a presentare all'ente competente all'approvazione del progetto di trasformazione o recupero, unitamente a quest'ultimo, un apposito piano di indagini per attestare il rispetto dei livelli di concentrazione soglia di contaminazione previsti, per la specifica destinazione d'uso, all'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152/2006.».

Art. 5.

Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 25/1998

1. Il comma 3 dell'art. 19 della legge regionale n. 25/1998 è abrogato.

Art. 6.

Modifiche all'art. 28 della legge regionale n. 25/1998

1. L'art. 28 della legge regionale n. 25/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 28. (Finanziamento degli interventi finalizzati alla valorizzazione ambientale del sistema di gestione dei rifiuti) — 1. Per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 3, è istituito un fondo regionale a titolo di anticipazione, alimentato:

a) con i contributi previsti ai sensi dell'art. 21, comma 5;

b) con i proventi eventualmente derivanti dalla stipulazione delle convenzioni e degli accordi di programma di cui all'art. 17, comma 1;

c) con risorse regionali.

2. I soggetti beneficiari delle anticipazioni a valere sul fondo di cui al comma 1, sono tenuti al loro rimborso, senza alcun onere per interessi, in un periodo massimo di cinque anni. A tal fine, con l'atto di attribuzione del finanziamento si provvede a determinare il periodo e le modalità con le quali il rimborso deve essere effettuato.».

Art. 7.

Modifiche all'art. 29 della legge regionale n. 25/1998

1. Dopo il comma 3 dell'art. 29 della legge regionale n. 25/1998 è inserito il seguente:

«3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 3, comma 2, stimati in € 6.000.000,00 per l'anno 2010 ed € 5.000.000,00 per l'anno 2011, si fa fronte con le risorse stanziare nell'unità previsionale di base (UPB 423) "Smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Spese di investimento" del bilancio pluriennale vigente 2009 - 2011, annualità 2010 e 2011.».

2. Dopo il comma 3-bis dell'art. 29 della legge regionale n. 25/1998 è inserito il seguente:

«3-ter. Per gli oneri derivanti dall'art. 3, comma 3, è autorizzata la spesa di € 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2010 e 2011, cui si fa fronte con le risorse stanziare nella UPB 423 "Smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Spese di investimento" del bilancio pluriennale vigente 2009 - 2011, annualità 2010 e 2011.».

3. Dopo il comma 3-ter dell'art. 29 della legge regionale n. 25/1998 è inserito il seguente:

«3-quater. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 3-ter, al bilancio pluriennale 2009 - 2011, annualità 2011 è apportata la seguente variazione per sola competenza:

Anno 2011:

In diminuzione - UPB 424 "Smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - spese correnti" per € 1.500.000,00;

In aumento - UPB 423 "Smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Spese di investimento" per € 1.500.000,00.».

Art. 8.

Inserimento dell'art. 32-bis nella legge regionale n. 25/1998

1. Dopo l'art. 32 della legge regionale n. 25/1998 è aggiunto il seguente:

«Art. 32-bis. (Disposizioni transitorie concernenti gli atti attuativi di cui all'art. 5, comma 1, lettere e) ed e-bis) — 1. Le norme regolamentari di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e i criteri e le linee guida di cui all'art. 5, comma 1, lettera e-bis), sono approvati dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo.

2. Fino all'approvazione degli atti di cui comma 1, restano in vigore le disposizioni contenute nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2004, n. 14/R (Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'art. 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25, contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche), in quanto compatibili con la normativa statale in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.».

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2010.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla come legge della Regione Toscana.

Firenze, 9 novembre 2009

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 27 ottobre 2009.

09R0824

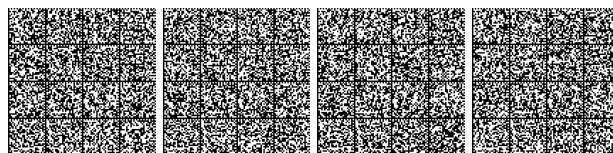
LEGGE REGIONALE 13 novembre 2009, n. 68.

Bilancio di previsione per l'anno 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011. Terza Variazione.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 47 del 18 novembre 2009)

(Omissis).

09R0825



REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2009, n. 23.

Disposizioni in materia di formazione sanitaria di primo soccorso degli operatori del trasporto pubblico locale.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 41 del 7 novembre 2009)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, con la presente legge, interviene per garantire una formazione di base ai conducenti dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale finalizzata alla gestione dell'emergenza sanitaria che permetta, ai medesimi soggetti, di prestare una prima immediata attività di assistenza nel caso di incidenti o di altre particolari situazioni.

Art. 2.

Formazione dei conducenti dei servizi di trasporto pubblico locale

1. I soggetti gestori del trasporto pubblico locale di cui alla legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale) e successive modifiche, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, sono tenuti a garantire la frequenza di appositi corsi formativi di primo soccorso sanitario per i conducenti dei mezzi utilizzati per l'espletamento del servizio.

2. La Regione, per le finalità di cui all'art. 1, può stipulare appositi protocolli d'intesa con enti ed organismi nonché con società scientifiche e società di formazione operanti nel settore dell'emergenza sanitaria per facilitare la realizzazione delle attività formative di cui alla presente legge.

Art. 3.

Contratti di servizio

1. I contratti di servizio vigenti, stipulati dalla Regione ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 30/1998, sono adeguati di diritto alle disposizioni della presente legge.

2. Gli enti locali, relativamente ai servizi di loro competenza, esercitano funzioni di vigilanza e controllo sulla corretta applicazione delle disposizioni della presente legge.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 20 ottobre 2009

MARRAZZO

09R0929

LEGGE REGIONALE 20 novembre 2009, n. 24.

Disposizioni per favorire l'uso sociale dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata. Istituzione dell'Agenzia regionale.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 41 del 7 novembre 2009)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione interviene con la presente legge per favorire, nell'ambito delle proprie competenze, la destinazione, l'assegnazione e la gestione dei beni immobili confiscati alle organizzazioni criminali, ai fini del loro ottimale utilizzo sociale, in coerenza con quanto previsto all'art. 2-undecies, comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) e successive modifiche.

Art. 2.

Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali nel Lazio - ABECOL

1. Per le finalità di cui all'art. 1 è istituita, ai sensi della legge regionale 1° febbraio 2008, n. 1 (Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell'art. 54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti) l'Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali nel Lazio (ABECOL).

2. L'ABECOL ha autonomia gestionale, organizzativa, finanziaria e contabile, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 1/2008.

3. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di sicurezza, adotta, sentite le commissioni consiliari competenti, il programma annuale di attività e gli altri atti di indirizzo e direttiva ai quali essa deve conformare la propria azione.

La Giunta regionale esercita altresì la vigilanza e il controllo nei confronti dell'ABECOL.

Art. 3.

Compiti dell'ABECOL

1. ABECOL promuove la collaborazione e il coordinamento tra i soggetti, istituzionali e sociali, interessati alle fasi di destinazione, gestione e assegnazione dei beni confiscati.

2. Nella fase del sequestro dei beni, l'ABECOL:

a) promuove, in collaborazione con l'Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza e la legalità di cui all'art. 8 della legge regionale 5 luglio 2001, n. 15 (Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale) e successive modifiche, la sottoscrizione di protocolli d'intesa tra la Regione e i soggetti pubblici competenti, che disciplinino le modalità di acquisizione dei dati relativi ai beni sequestrati;

b) presta la collaborazione, qualora richiesto dai competenti organi statali, al fine di prevenire il deterioramento dei beni tra la fase di sequestro e quella di confisca.

3. Nelle fasi di confisca definitiva e destinazione dei beni, l'ABECOL:

a) istruisce le richieste di destinazione dei beni da parte della Regione e la loro assegnazione, in raccordo con i comuni in cui il bene è situato;



b) promuove la definizione di accordi con gli istituti bancari per l'estinzione di ipoteche o di altri gravami trascritti sugli stessi beni e che ne ostacolano la destinazione;

c) promuove la semplificazione delle procedure di destinazione dei beni, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 2-*decies* della legge n. 575/1965 e successive modifiche;

d) predispone i bandi regionali di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 15/2001 e all'art. 45 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31 concernente la promozione dell'uso sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata e i bandi regionali relativi alla presentazione di domande per attività da svolgere relativamente ai beni trasferiti al patrimonio della Regione;

e) costituisce e gestisce uno sportello regionale che garantisca il coordinamento delle iniziative, la sensibilizzazione e l'informazione pubblica anche per via telematica;

f) verifica il corretto utilizzo dei finanziamenti stessi da parte dei soggetti assegnatari;

g) verifica l'effettiva corrispondenza tra la destinazione dei beni e il loro utilizzo, segnalando alle autorità competenti eventuali difformità;

h) promuove la costituzione di cooperative di lavoratori per la gestione dei beni aziendali confiscati e destinati all'affitto ai sensi dell'art. 2-*undecies*, comma 3, lettera a) della legge n. 575/1965.

4. Nella fase di assegnazione ed utilizzo dei beni confiscati. l'ABECOL:

a) propone alla Giunta regionale l'adozione di provvedimenti finalizzati all'assegnazione dei beni confiscati ai soggetti di cui all'art. 2-*undecies*, comma 2, lettera b) della legge n. 575/1965;

b) realizza attività di documentazione, comunicazione e sensibilizzazione, anche per via telematica, sull'utilizzo dei beni confiscati;

c) redige ed aggiorna, in collaborazione con l'Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza e la legalità, un rapporto annuale sui beni sequestrati, confiscati, destinati e assegnati nella Regione;

d) redige ed aggiorna un manuale delle buone prassi di utilizzo e gestione dei beni confiscati;

e) svolge attività di assistenza tecnica a favore dei soggetti assegnatari dei beni confiscati;

f) effettua il monitoraggio dell'effettivo utilizzo dei beni confiscati e comunica semestralmente all'assessorato competente lo stato del loro utilizzo;

g) realizza, in collaborazione con gli assessorati competenti, iniziative per la formazione dei soggetti assegnatari di beni confiscati e la promozione di cooperative sociali per la gestione dei beni stessi.

Art. 4.

Rinvio alla normativa generale sulle agenzie

1. Relativamente all'attività, alla organizzazione e al personale dell'ABECOL, nonché al controllo e alla vigilanza da esercitare sulla stessa, e comunque per ogni altro aspetto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge regionale n. 1/2008.

Art. 5.

Protocolli d'intesa

1. L'ABECOL promuove la sottoscrizione di protocolli d'intesa con i soggetti pubblici competenti per permettere che i beni giungano, alla fase finale del procedimento di destinazione degli stessi, effettivamente fruibili, liberi da vincoli giuridici o di fatto e, dove possibile, siano mantenuti e gestiti in tutte le fasi del procedimento.

Art. 6.

Priorità nei programmi di finanziamento

1. La Regione riconosce priorità, nei programmi di finanziamento previsti nei bandi regionali ed in quelli predisposti da enti dipendenti della Regione, a progetti che riguardino il riutilizzo a fini sociali dei beni sequestrati e confiscati.

2. L'ABECOL promuove e verifica il riconoscimento delle priorità previste dal comma 1.

Art. 7.

Fondo di rotazione

1. Al fine di sostenere i progetti che prevedono il riutilizzo dei beni confiscati, è istituito un fondo regionale di rotazione per l'estinzione delle ipoteche o di altri gravami trascritti sui beni confiscati alle organizzazioni criminali.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di gestione del fondo di rotazione di cui al comma 1.

Art. 8.

Fondo di garanzia

1. Al fine di facilitare l'accesso al credito dei soggetti assegnatari dei beni è istituito un fondo regionale di garanzia per l'uso sociale dei beni confiscati alle organizzazioni criminali.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di gestione e di accesso al fondo di garanzia di cui al comma

Art. 9.

Disposizioni finanziarie

1. Gli oneri relativi alle spese per il funzionamento e le attività dell'ABECOL, di cui agli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 della presente legge gravano sul capitolo R45526 che assume la seguente nuova denominazione: «Oneri connessi al riutilizzo sociale dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata - parte corrente».

2. Gli oneri relativi all'istituzione dei fondi regionali, di cui agli artt. 7 e 8 della presente legge gravano sul capitolo R46508 che assume la seguente nuova denominazione: «Oneri connessi al riutilizzo sociale dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata - parte capitale».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 20 ottobre 2009

MARRAZZO

09R0930

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili

Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)
(di cui spese di spedizione € 73,20)

- annuale € **295,00**
- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)
(di cui spese di spedizione € 20,60)

- annuale € **85,00**
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

I.V.A. 20% inclusa € 1,00

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%

€ **190,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€ **180,50**

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

€ 18,00

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

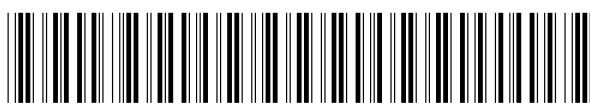
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 0 0 8 2 8 *

€ 2,00

